

Ist. n. 6 dep. 23/02/2024  
Sent. n. 18/2024 pubbl. il 20/03/2024  
Rep. n. 18/2024 del 20/03/2024



**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE**

- SEZIONE FALLIMENTARE -

Proc. n. 48-1/2023 P.U.

Sent. n. 18/2024  
Liqu. Cont. n. 4/2024  
Cron. n. /  
Rep. n. 18/2024

Il Tribunale, riunito nelle persone dei magistrati

Dott.ssa Maria Margiotta                      Presidente

Dott. Daniele Salvatore Abbate            Giudice

Dott.ssa Giovanna Debernardi            Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Letto** il ricorso depositato dalla sig.ra Greco Assunta Maria Antonia, C.F. GRCNNM59M54A546M, nata a Bagheria (PA) il 14.08.1959, ed ivi residente in via Libertà n. 75, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Volpe;

**Rilevato** che con il predetto ricorso la sig.ra Greco Assunta Maria Antonia ha domandato di essere ammessa ad alla procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 268 e ss., Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza (in proseguo C.C.I.I.);

**Ritenuto** che sussista la competenza a pronunciarsi sulla presente istanza ai sensi dell'art. 27, C.C.I.I., avendo il ricorrente il centro dei propri interessi nel circondario del Tribunale di Termini Imerese;

**Ritenuto** che, alla luce della ricostruzione dei fatti esposta dal professionista O.C.C. nella relazione in atti, ricorra lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I. e che sussistano i requisiti formali per l'ammissione alla procedura indicati all'art. 268, C.C.I.I.;

**Rilevato** che il debitore ha depositato la documentazione dall'art. 269, C.C.I.I.;

**Esaminata** la documentazione integrativa depositata dalla ricorrente nonché la relazione aggiornata trasmessa dal professionista O.C.C. in ultimo in data 22.2.2024;

**Preso atto** che il professionista nominato dal Tribunale ed incaricato di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti all'organismo di composizione della crisi, Avv. Giovanni Rizzo, verificata la completezza della documentazione depositata con la domanda e l'attendibilità dei dati forniti dal debitore e dai creditori, ha concluso positivamente la propria relazione, attestando *"la ragionevole fattibilità della proposta che la sig.ra Greco Antonia Maria Assunta intende sottoporre al vaglio del Tribunale competente, in quanto attendibile, sostenibile, e coerente nel rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, oltretché fondata su ipotesi realistiche e previsioni ragionevolmente conseguibili"*;

Firmato Da: PARRINELLO ANNALISA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 37c1ed9df62e921  
Firmato Da: MARGIOTTA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3a223c54c736e43c5c69279a75a142e7  
Firmato Da: DEBERNARDI GIOVANNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 415c5d733faa61da



**Osservato**, in particolare:

- che il piano proposto ha evidenziato l'assenza di beni immobili nella titolarità della ricorrente, la quale è risultata proprietaria della sola quota pari a 1/3 di un autoveicolo modello Peugeot 107 TG. EK096MN, immatricolato in data 28/09/2011 ed il cui valore di mercato, con riferimento alla predetta quota riferibile alla debitrice, è stato stimato in € 905,00;
- che la sig.ra Greco percepisce un reddito annuo derivante dall'attività lavorativa quale Ispettore Capo presso Corpo di Polizia Municipale di Bagheria pari a € 22.891,41, comprensivo della tredicesima mensilità, cui corrispondono entrate medie mensili pari ad € 1.907,62;
- che la stessa ha dichiarato di sostenere mensilmente spese pari a € 1.200,00 per il sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare, composto, altresì, dal coniuge sig. Barone Giuseppe, a sua volta percettore di un reddito annuo da lavoro per complessivi € 15.170,00, comprensivo delle mensilità aggiuntive, cui corrispondono entrate medie per € 1.034,70, al netto della trattenuta obbligatoria di € 229,46;
- che la ricorrente, come risulta dalla relazione aggiornata depositata dal professionista O.C.C., a fronte di un'esposizione debitoria pari a € 76.655,72, ha messo a disposizione dei creditori la somma di € 57.600,00 (corrispondente ad una soddisfazione creditoria del 75,14%), da versarsi in 48 mensilità mediante *"l'eccedenza mensilmente maturata rispetto alle spese minime di sussistenza"*, precisandosi che le queste ultime risultano *"ascrivibili alla sig.ra Greco per euro 1.200,00 mensili, salvo diversa determinazione del Giudice ai sensi dell'art. 268 co. 4 CCIP"*;
- che ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), C.C.I.I., non sono compresi nella liquidazione *"i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia"*;
- che da un esame delle spese, così come quantificate nel ricorso in € 2.000,00 ai fini del fabbisogno del nucleo familiare, appare opportuno rimodulare le stesse in € 1.850,00, escludendo la voce pari a € 150,00 per cultura e ricreazione in quanto non pertinente alla nozione di *"mantenimento"* del ricorrente e della sua famiglia;
- che, pertanto, l'importo attribuibile alla sig.ra Greco ai fini del sostentamento proprio e del suo nucleo, composto dalla stessa e dall'altro coniuge, può essere ragionevolmente rideterminato in € 1.050,00 (tenuto conto dell'ammontare del reddito percepito dal sig. Barone pari a € 1.034,70), con conseguente messa a disposizione, ai fini della presente procedura di liquidazione controllata, di un importo pari a € 857,62;
- che, di conseguenza, stante la somma complessivamente offerta dalla ricorrente pari a € 57.600,00 e l'eccedenza come sopra determinata ai sensi dell'art. 268, comma 4, C.C.I.I., il piano, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, dovrà prevedere il versamento di 67 mensilità dell'importo di € 857,62 (derivandone altrimenti, considerando il minor numero di 48 rate indicato nel ricorso, una somma di € 41.165,76);

**Ritenuto**, in definitiva, che alla luce dell'importo offerto dalla ricorrente e pari a € 57.600,00, la stessa sarà chiamata al versamento di 67 rate mensili dell'importo di € 857,62, derivanti dall'eccedenza mensilmente maturata rispetto alle spese per il sostentamento proprio e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, C.C.I.I.;

**Considerato** ancora che non risultano esservi domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV, C.C.I.I.;



Visto l'art. 270, C.C.I.I.;

P. Q. M.

**dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento, **alle condizioni sopra precisate**, nei confronti della sig.ra Greco Assunta Maria Antonia, C.F. GRCNNM59M54A546M, nata a Bagheria (PA) il 14.08.1959, ed ivi residente in via Libertà n. 75, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Volpe;

**nomina** Giudice Delegato la dott.ssa Giovanna Debernardi;

**nomina** liquidatore l'Avv. Giovanni Rizzo, che risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 270, C.C.I.I., con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 272 e ss., C.C.I.I.;

**ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

**assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201

**dispone** che, ai sensi dell'art. 150 C.C.I.I., dalla data di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione;

**dispone** che la domanda e la presente sentenza siano pubblicati a cura del Liquidatore sul sito internet del Tribunale di Termini Imerese, nonché trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

**ordina** al Liquidatore, con riferimento agli eventuali beni immobili oggetto della presente procedura, la trascrizione della sentenza presso gli uffici dei Pubblici Registri Immobiliari;

**dispone** che, qualora non vi abbia ancora provveduto, il Liquidatore dia notizia all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale degli istanti;

**ordina** che il debitore rilasci al Liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto della liquidazione;

Così deciso all'esito della camera di consiglio del 13/03/2024

Il Presidente

Dott.ssa Maria Margiotta

Il Giudice est.

Dott.ssa Giovanna Debernardi

